ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 58

Operazioni non imponibili

Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari e commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 2 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513
Titolo	II — Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Capo	III — Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto connesse al regime temporaneo degli scambi intracomunitari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-1992/art-58-operazioni-non-imponibili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it